



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001**

PARTE GENERALE

**DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.
231/2001**

INDICE - PARTE GENERALE

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	7
1.1 Introduzione	7
1.2 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	9
1.3 L'adozione del Modello Organizzativo come possibile esimente	9
1.4 Fattispecie di reato	10
1.5 L'apparato sanzionatorio	21
1.6 I delitti tentati	24
1.7 Vicende modificative dell'ente	24
1.8 Reati commessi all'estero	27
1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito	29
 L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI DEXIVE S.P.A.	 30
2.1 Dexive S.p.A. e il suo modello di <i>governance</i>	30
2.2 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	31
2.3 Funzione del Modello	31
2.4 Struttura del Modello	33
2.4.1 <i>Inventariazione degli ambiti aziendali ed identificazione delle Aree di rischio (Fase 1).</i>	33
2.4.2 <i>Valutazione dei rischi e dei relativi controlli, Gap Analysis ed Action Plan (Fase 2)</i>	34
2.4.3 <i>Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Fase 3)</i>	35
2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello	366
2.6 Sistema Whistleblowing	36
 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	 389
3.1 L'organismo di controllo interno	38
3.2 Funzioni e poteri dell'OdV	41
3.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV	42
3.4 Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	43
3.5 Raccolta e conservazione delle informazioni	44
 IL SISTEMA DISCIPLINARE	 45
4.1 Funzione del sistema disciplinare	45
4.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati	45

4.3	Violazioni del Modello e relative sanzioni	46
4.4	Misure nei confronti degli Amministratori	48
4.5	Misure nei confronti dei Sindaci	48
4.6	Misure nei confronti di partner commerciali, agenti, procacciatori d'affari, consulenti, collaboratori	48
IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE		49
5.1	Premessa	49
5.2	Dipendenti	49
5.3	Altri destinatari.	50
ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO		51
6.1	Verifiche e controlli sul Modello	51
6.2	Aggiornamento ed adeguamento	51
6.3	Modello e Codice Etico	52

STORICO AGGIORNAMENTI DEL DOCUMENTO

Data inizio validità	Descrizione
27/03/2019	Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Dexive S.p.A.
27/05/2021	Rev. 1/2021

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello 231, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

Aree a Rischio: le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

Cod. Amb.: Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modificazioni e integrazioni.

Codice Etico: il codice etico adottato dalla Società ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di Dexive S.p.A. in data 27/05/2021 nonché i relativi aggiornamenti.

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

D.Lgs. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni.

Enti: società, consorzi, ecc.

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della Società.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partner.

Funzione Aziendale o Funzione: struttura aziendale che svolge una serie di attività aventi la stessa natura, riunite tra loro perché riguardanti lo stesso oggetto operativo (ad es. Funzione Amministrativa, Funzione Commerciale).

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

Modello o Modelli: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Dexive o Società: Dexive S.p.A., società con sede in Brescia, via Aldo Moro n. 13, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 03887440984, REA BS-571296.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro rispettivi componenti.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza del funzionamento e dell'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento di quest'ultimo.

P.A.: la Pubblica Amministrazione in generale e, con riferimento ai reati nei confronti di quest'ultima, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un pubblico servizio.

Partner: le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazioni in genere etc.), ove destinate a intrattenere rapporti con la Società rilevanti nell'ambito delle Aree a Rischio.

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 c.p., “[...] *coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Responsabile di Funzione: il soggetto formalmente individuato come responsabile di ciascuna Funzione Aziendale.

TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

Whistleblowing: il whistleblowing è lo strumento con cui uno dei soggetti di cui all'art. 5 del Decreto deve segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'azienda stessa o in altra circostanza.

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, rubricato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, entrato in vigore il 4 luglio successivo, in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300¹ è stata dettata la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.²

Il D.Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia³ che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

¹ Il D.Lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140; la Legge 300/2000 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

² Sul punto si segnala che in un primo momento la Corte di Cassazione Penale, con sentenza del 3 marzo 2004, n. 18941, ha stabilito che le norme sulla responsabilità amministrativa degli enti non si applicano alle imprese individuali, respingendo così la richiesta, da parte della pubblica accusa, di applicazione di una misura cautelare interdittiva ad una ditta individuale. A tale conclusione era giunta la Cassazione sulla scorta del complesso percorso di recepimento delle convenzioni internazionali sulla responsabilità degli enti “collettivi”. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001, a detta della Cassazione, avrebbe fornito le ragioni di politica criminale alla base della scelta di introdurre forme di responsabilità per gli enti collettivi: l'esigenza di omogeneità e razionalizzazione delle risposte sanzionatorie tra gli Stati e soprattutto la consapevolezza che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa. Il D.Lgs. 231/2001 prende, infatti, in considerazione le possibili vicende modificative dell'ente per evitare che operazioni straordinarie, come fusioni o scissioni, possano essere uno strumento per eludere la responsabilità amministrativa. La Cassazione si concentra, inoltre, sui possibili profili di incostituzionalità dovuti alla diversità di trattamento tra ditta individuale ed ente collettivo, sottolineando come si tratti di due soggetti con tali e diverse caratteristiche da giustificare ampiamente un trattamento diversificato. In senso del tutto contrario si è invece pronunciata la Cassazione Penale che con sentenza 15 dicembre 2010, n. 15657, ha precisato come “*una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto in parola una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali - oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento - anche in termini di irragionevolezza del sistema*”. Con successiva sentenza del 16 maggio 2012, n. 30085, la Cassazione Penale ha invece confermato l'orientamento abbracciato nel 2004 affermando che “*La normativa sulla responsabilità da reato degli enti prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli soggetti collettivi*”.

³ La Legge 300/2000 ratifica ed esegue diverse convenzioni internazionali tra le quali: la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996); la Convenzione relativa alla lotta contro la

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D.Lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano, in quanto alle società sono applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del Decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni

corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997); la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

In relazione alla ratifica delle convenzioni sopra citate, la legge 300/2000 contiene la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica; disciplina necessaria in quanto, fra gli obblighi convenzionali assunti dall’Italia vi era, anche, l’introduzione di una responsabilità degli enti collettivi. Il secondo protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 3, secondo Protocollo Addizionale, 19 giugno 1997), a sua volta, aveva previsto l’obbligo, per ciascuno Stato membro, di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche per i delitti di frode, corruzione attiva e riciclaggio di danaro, consumati o tentati da determinati soggetti a beneficio delle persone giuridiche stesse; inoltre, l’obbligo di prevedere una responsabilità delle persone giuridiche era espressamente contemplato dall’art. 2 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Il sopra citato secondo Protocollo Addizionale ha il fine di proteggere gli interessi finanziari della Comunità europea da atti compiuti da persona fisica per conto di persone giuridiche e da atti finalizzati al riciclaggio dei proventi di attività illecite. L’Italia ha emanato, con la legge delega 300/2000 e con il successivo D.Lgs. 231/2001, una disciplina che ne ricalca i contenuti (utilizzando, tra l’altro, la discrezionalità concessa nel secondo Protocollo Addizionale ai singoli Stati per l’adozione di sanzioni interdittive). L’art. 4 del secondo Protocollo in questione prevede, come principio di carattere generale, l’obbligatoria irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, di natura pecuniaria, amministrativa o penale. Gli Stati aderenti al secondo Protocollo sono stati lasciati liberi di prevedere altre sanzioni, oltre a quelle sopra citate, quali l’esclusione dal godimento di vantaggi pubblici, il divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale, l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e provvedimenti giudiziari di scioglimento.

rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi⁴.

1.2 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Con il Decreto è stato introdotto un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

A tale riguardo si rileva, altresì, che le fattispecie incriminatrici comprese nel catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto di cui al Decreto, quand'anche integrate solo allo stadio del tentativo generano, per l'Ente, la responsabilità prevista dal Decreto. In particolare, l'art. 26, comma 1, del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'ente, ai sensi dell'articolo 26 *"impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento"*.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.3 L'adozione del Modello Organizzativo come possibile esimente

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

⁴ Art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001: "Responsabilità dell'ente" – *L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*".

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento attraverso l'affidamento di dette attività ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;

2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

1.4 Fattispecie di reato

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (c.d. “reati presupposto”), il Decreto – che nel suo testo originario si riferiva ad una serie limitata di ipotesi delittuose commesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – contempla oggi un novero più ampio ed eterogeneo di fattispecie rilevanti. I legislatori successivi a quello del 2001, infatti, al fine di garantire una maggiore effettività del Decreto, nonché un più diffuso rispetto della legalità nelle dinamiche aziendali, hanno costantemente ampliato il catalogo dei reati presupposto nel tentativo di inseguire le innovazioni della criminalità d'impresa.

Segnatamente, allo stato attuale⁵, la responsabilità amministrativa degli Enti può conseguire alla commissione dei reati e delitti previsti dai seguenti articoli del D.Lgs. 231/2001:

1. Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture⁶

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-*bis* c.p.);
- Frode informatica commessa in danno dello stato o di altro ente pubblico (640-*ter* c.p.);
- Truffa ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898).

2. Art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati⁷

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);

⁵ Le ultime modifiche al Decreto risalgono alla D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che tra i reati presupposto ha introdotto, tra l'altro, i reati tributari, di contrabbando, di truffa ai danni dell'Unione Europea o del Fondo europeo agricolo di garanzia o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Non deve poi trascurarsi l'attività di riforma del legislatore penale sul piano generale (es. modifiche al Codice Penale e Leggi Speciali di reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001).

⁶ Articolo da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁷ Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.).

3. Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata⁸

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.).

4. Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio⁹

- Peculato (art. 314 c.p.)¹⁰;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)¹⁰;
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

⁸ Articolo inserito dall'art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94.

⁹ Articolo da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁰ Applicabile solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)¹⁰;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

5. Art. 25-*bis* – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento¹¹

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, c.1, c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6. Art. 25-*bis*.1– Delitti contro l'industria e il commercio¹²

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

¹¹ Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 e, da ultimo, modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 4), L. 23 luglio 2009, n. 99.

¹² Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett b), L. 23 luglio 2009, n. 99.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

7. Art. 25-ter – Reati Societari¹³

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)¹⁴;
- [Falso in prospetto¹⁵] (art. 2623 c.c.);
- [Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione¹⁶] (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, c. 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);

¹³ Articolo da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

¹⁴ Ad eccezione del delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori di cui all'art. 2622, c.3, c.c., per effetto dell'art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.

¹⁵ Articolo abrogato dall'art. 34, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262. La fattispecie di “falso in prospetto”, tuttavia, è sopravvissuta nel nostro ordinamento a seguito del “trasferimento” nella nuova *sedes materiae* del T.U.F. (art. 173-bis). La Corte di Cassazione (Cass. Pen. SS.UU. del 23 giugno 2011, n. 34476) ha ritenuto che il legislatore, nell'abrogare l'art. 2623 e riformulare il contenuto precettivo di detta norma incriminatrice in un diverso testo normativo – atteso il mancato richiamo all'art. 173-bis nell'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 – ha inteso sottrarre, con una formale omissione, l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti all'ipotesi delittuosa in esame.

¹⁶ Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale. Valgono considerazioni analoghe a quelle evidenziate prima: il principio base è quello per cui si deve ritenere non operante il rinvio mobile a norme abrogate, ancorché presenti nel testo normativo del Decreto.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

8. Art. 25-*quater* – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico¹⁷

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater.1* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies.1* c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies.2* c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (307 c.p.);
- Reati di terrorismo contenuti in leggi speciali (es. legislazione emanata negli anni '70 -'80 per contrastare il terrorismo politico ed eversivo dei c.d. "anni di piombo");

¹⁷ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7, a decorrere dal 28 gennaio 2003. La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel D.Lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al Codice Penale, alle Leggi Speciali e alla Convenzione di New York del 9 dicembre 1999. La genericità dei richiami operati dall'art. 25-*quater* crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal Decreto.

- Reati posti in essere in violazione dell'art. 2 della “*United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*” conclusa a New York nel 9 dicembre 1999.

9. Art. 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili¹⁸

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-*bis* c.p.).

10. Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale¹⁹

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile. (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600- *quater.1* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

11. Art. 25-sexies – Abusi di mercato²⁰

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

12. Art. 25-septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro²¹

- Omicidio Colposo (art. 589 c.p.);
- Lesione colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

¹⁸ Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

¹⁹ Articolo da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199.

²⁰ Articolo inserito dall'art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62.

²¹ Articolo da ultimo modificato dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Tali reati possiedono rilevanza solo ove commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

13. Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio²²

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

14. Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore²³

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di opera dell'ingegno protetta o parte di essa, mediante connessioni di qualsiasi genere (art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. 633/1941);
- Reati di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) al fine di trarne un profitto; Predisposizione di mezzi unicamente intesa a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori al fine di trarne un profitto (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto non contrassegnato SIAE, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico di contenuto di una banca di dati in violazione delle norme a tutela del diritto d'autore al fine di trarne un profitto; Estrazione o reimpiego della banca di dati, ovvero distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati in violazione delle norme a tutela del diritto d'autore al fine di trarne un profitto (art. 171-bis, comma 2, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o assimilate o sequenze di immagini in movimento, ovvero di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; Detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, commercializzazione, concessione in noleggio o altra cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione in pubblico di duplicazioni

²² Articolo da ultimo modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a) e b), L. 15 dicembre 2014, n. 186.

²³ Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

o riproduzione abusive che violano le disposizioni a tutela del diritto d'autore; Detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, commercializzazione, vendita, concessione in noleggio o altra cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato in assenza di accordo con il legittimo distributore; Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio o altra cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale o installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o per il noleggio o altra detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche o che siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di misure poste a tutela del diritto d'autore; Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche o distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate informazioni elettroniche profitto (art. 171-ter, comma 1 L. 633/1941);

- Produzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o altra commercializzazione, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e altri diritti connessi; Immissione in un sistema di reti telematiche e comunicazione al pubblico mediante concessioni di qualsiasi genere di opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di esse, a fini di lucro; Esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi in violazione delle disposizioni a tutela del diritto d'autore (art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941);
- Mancata comunicazione o false dichiarazioni alla SIAE dei dati di identificazione di supporti non soggetti al contrassegno commercializzati importati nel territorio nazionale (art. 171-septies L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).

15. Art. 25-decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria²⁴

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. Art. 25-undecies – Reati Ambientali²⁵

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti in caso di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati ambientali (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o le prescrizioni delle autorità competenti; Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006);
- Indicazione di false informazioni e trasporto di rifiuti privo di documentazione o accompagnato da documentazione falsa o alterata nell'ambito del “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006);
- Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006);

²⁴ Articolo da ultimo modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

²⁵ Articolo da ultimo modificato dall'art. 1, comma 8, lett. a) e b), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015.

- Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3-*bis*, comma 1, e 6, comma 4, L. 150/1992);
- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/1993);
- Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/2007).

17. Art. 25-*duodecies* – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare²⁶

- Impiego di lavoratori stranieri in numero superiore a 3 o di minore età o sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 286/1998);
- Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compimento altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone, se la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, se la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, se gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive (art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, D.Lgs. 286/1998);
- Favoreggiamento della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della legge al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero (art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998).

18. Art. 25-*terdecies* – Razzismo e xenofobia²⁷

- Propaganda, istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232 (articolo 3, comma 3-*bis*, L. 13 ottobre 1975, n. 654).

²⁶ Articolo da ultimo modificato dall'art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

²⁷ Articolo inserito dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167.

19. Art. 25-*quaterdecies* - *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*²⁸

- Frode in competizioni sportive (art. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

20. Art. 25-*quinquiesdecies* - *Reati tributari*²⁹

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (articolo 4, D.Lgs. 74/2000)³⁰;
- Omessa dichiarazione (articolo 5, D.Lgs. 74/2000)³⁰;
- Indebita compensazione (articolo 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000)³⁰;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10, D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, D.Lgs. 74/2000).

21. Art. 25-*sexiesdecies* – *Contrabbando*³¹

- Contrabbando (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).

1.5 L'apparato sanzionatorio

Le sanzioni che possono essere comminate in sede giudiziale per quanto concerne gli illeciti amministrativi che dipendono da reato sono regolate dall'articolo 9 del Decreto e sono classificabili come segue:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca: al momento della sentenza di condanna, il giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto derivante dal reato, eccetto che per quella parte che

²⁸ Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, a decorrere dal 17 maggio 2019.

²⁹ Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

³⁰ Tali reati sono rilevanti ai sensi del presente Decreto solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

³¹ Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti di terzi in buona fede (art. 534 c.c.); la confisca può avere ad oggetto “*somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato*” (confisca per equivalente);

4. pubblicazione della sentenza: al momento dell'applicazione del giudice di una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, questi può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente (in uno o più quotidiani da lui scelti oppure mediante affissione nel Comune dove l'ente ha sede).

➤ *Le sanzioni pecuniarie*

Secondo il vigente disposto dell'articolo 10 del D.Lgs. 231/2001, questo tipo di sanzione viene applicata sempre in ogni illecito amministrativo dipendente da reato. Essa è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “*quote*” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto: a) della gravità del fatto, b) del grado della responsabilità della società nonché c) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; e
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

➤ *Le sanzioni interdittive*

Discorso diverso, invece, vale per le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001, che possono aggiungersi alle precedenti.

Queste possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione³²;

³² Un significativo precedente giurisprudenziale in tema di sanzioni interdittive è costituito dalla decisione sul caso Siemens-Enelpower. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, Guido Salvini, ha applicato per la prima volta in via cautelare – in data 27 aprile 2004 – la misura dell'interdizione dai rapporti con la pubblica amministrazione a carico di Siemens Ag, nell'ambito dell'inchiesta Enelpower, per la durata di un anno. Successivamente, in data 5 maggio 2004, ha disposto l'integrazione dell'originario provvedimento restringendone l'applicazione allo specifico ramo d'azienda nell'ambito del quale sarebbe avvenuta la presunta corruzione messa in atto da *manager* di Siemens nei confronti di due amministratori di Enelpower. In altre parole, l'interdizione nei confronti di Siemens Ag alla partecipazione agli appalti pubblici è stata circoscritta al solo ramo

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per questa tipologia di sanzioni è prevista l'applicazione solo nella misura in cui vi è una esplicita previsione normativa in relazione ai reati presupposto, in base al principio di legalità e tassatività delle sanzioni interdittive stesse, e qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; o
- gli illeciti sono reiterati³³.

Infine, è opportuno rilevare che le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Anche in questo caso la determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà innanzitutto seguire i criteri indicati dall'articolo 11 (*"Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie"*), tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti simili a quello commesso.

Questa tipologia di sanzioni, in generale, possiede una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, c. 5 del Decreto³⁴. In particolare, nei casi contemplati ai commi 2 e 3 di quest'ultima disposizione (*"Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"*), il legislatore ha previsto un innalzamento

d'azienda della divisione Power Generation (una delle 14 divisioni del gruppo tedesco), che si occupa della produzione di energia elettrica mediante turbogas. Rimangono estranee al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione tutte le società del gruppo Siemens in Italia, che potranno pertanto continuare a svolgere le proprie attività anche nell'ambito di appalti pubblici.

Il provvedimento integrativo del GIP di Milano nella vicenda Siemens-Enelpower appare riconducibile al citato art. 14, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, ai sensi del quale *"Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente"*. Si ricorda, altresì, che il secondo comma della medesima disposizione prevede che *"Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni."* Inoltre, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 231/2001 *"Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata"*.

La stessa relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 precisa che la sanzione interdittiva non deve ispirarsi a un criterio applicativo generalizzato e indiscriminato: *"Le sanzioni, per quanto possibile, devono colpire il ramo di attività in cui si è sprigionato l'illecito in omaggio a un principio di economicità e proporzionalità. La necessità di questa selezione – conviene ripeterlo – deriva proprio dalla estrema frammentazione dei comparti produttivi che oggi segna la vita delle imprese"*.

³³ Art. 13, comma 1, lettere a) e b) D.Lgs. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 D.Lgs. 231/2001, ai sensi del quale *"Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva."*

³⁴ Modifica introdotta dall'art. 1, c. 9, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

della cornice di durata da applicare alle sanzioni interdittive per alcuni reati commessi contro la Pubblica Amministrazione, che va da un minimo di quattro anni ad un massimo di sette se detti reati sono stati commessi dalle figure apicali dell'ente, mentre da un minimo di due anni ad un massimo di quattro nel caso di persone a questi sottoposte.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva³⁵. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 231/2001.³⁶

1.6 I delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo³⁷, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.7 Vicende modificative dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

³⁵ Si veda, a tale proposito, l'art. 16 D.Lgs. 231/2001, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

³⁶ Si veda l'art. 15 del D.Lgs. 231/2001: "Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

³⁷ Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto [...] se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

Secondo l'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "*fondo comune*" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, sul punto, l'art. 8 del D.Lgs. 231/2001)³⁸ ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 afferma "*Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato*".

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.)³⁹ e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

³⁸ Art. 8 del d.lgs. 231/2001: "Autonomia della responsabilità dell'ente – 1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia."

³⁹ Art. 2504-bis c.c.: "Effetti della fusione - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. [...]"

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.⁴⁰

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2001⁴¹, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.⁴² L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a

⁴⁰ Tale previsione appare parzialmente in linea con quanto disposto dall'art. 2504-*decies*, comma 2, c.c., ai sensi del quale *“Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.”* Il D.Lgs. 6/2003 ha trasferito tale previsione nell'art. 2506-*quater* c.c., modificandola come segue: *“Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”*.

⁴¹ Art. 11 del d.lgs. 231/2001: *“Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.(...)”*

⁴² La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 chiarisce: *“L'ente risultante dalla fusione e l'ente che, in caso di scissione, risulterebbe esposto ad una sanzione interdittiva possono ovviamente evitarne in radice l'applicazione provvedendo alla riparazione delle conseguenze del reato, nei sensi e nei termini indicati in via generale dall'articolo 17. Si è ritenuto tuttavia opportuno prevedere (...), che quando l'operatività della citata disposizione risultasse preclusa dal superamento del limite temporale dell'apertura del dibattito, l'ente interessato abbia comunque facoltà di richiedere al giudice la sostituzione della sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quella inflitta all'ente per il medesimo reato. La sostituzione è ammessa alla condizione che, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata una modifica organizzativa idonea a prevenire la commissione di nuovi reati della stessa specie e che, inoltre, l'ente abbia risarcito il danno o eliminato le conseguenze del reato e messo a disposizione per la confisca il profitto eventualmente conseguito (s'intende, per la parte riferibile all'ente stesso). Resta salva, in ogni caso, la facoltà di chiedere la conversione anche in executivis a norma dell'articolo 78.”*

norma dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2001 in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.⁴³

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001)⁴⁴, modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.⁴⁵; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.8 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi

⁴³ Art. 32 D.Lgs. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. *Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.* 2. *A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.* 3. *Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso*". La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

⁴⁴ Art. 33 del d.lgs. 231/2001: "Cessione di azienda. - 1. *Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.* 2. *L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.* 3. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda*". Sul punto la Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

⁴⁵ Art. 2560 c.c.: "Debiti relativi all'azienda ceduta - L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori".

all'estero.⁴⁶ La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una casistica di frequente verifica, e ciò anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto per i soggetti che operano in un contesto sovranazionale.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)⁴⁷;

⁴⁶ L'art. 4 del D.Lgs. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

⁴⁷ Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradiizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3)

- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale⁴⁸, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001).

Tale regola trova, in ogni caso, un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo⁴⁹. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001).

l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.”

⁴⁸ Così, testualmente, si esprime la Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001.

⁴⁹ Art. 38, comma 2, D.Lgs. 231/2001: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del D.Lgs. 231/2001, ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

CAPITOLO 2

L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI DEXIVE S.P.A.

2.1 Dexive S.p.A. e il suo modello di *governance*

Dexive S.p.A. ha per oggetto sociale *(i)* il commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale inerente l'attività edilizia in genere, sotto forma di materie prime, sussidiarie, manufatti e prodotti finiti, nonché di macchine ed attrezzature occorrenti alle imprese edili ed affini per l'esercizio della loro attività, l'acquisto, *(ii)* la vendita, la lavorazione e l'eventuale posa in opera in nome proprio e in qualsiasi forma di beni e manufatti attinenti al settore edile, ivi compresi i manufatti di legno, ferro e materiali di altra natura, *(iii)* l'acquisto, la vendita e la permuta di appartamenti, negozi, opifici, terreni agricoli, suoli edificatori ed altri beni e/o diritti immobiliari, *(iv)* l'assunzione di mandati e agenzie, con o senza rappresentanza, con o senza esclusiva, con o senza deposito, per l'acquisizione delle materie prime, materie sussidiarie, manufatti, prodotti, macchine ed attrezzature inerenti la loro attività, *(v)* la produzione e il montaggio *in situ* di strutture costituite di elementi lignei pretrattati, *(vi)* la costruzione di edifici civili e la realizzazione di finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, *(vii)* l'attività di stoccaggio (messa in riserva o deposito preliminare) di rifiuti pericolosi e non, provenienti da attività del settore dell'edilizia, in particolare da attività di costruzione e demolizione, *(viii)* l'attività di recupero di rifiuti, *(ix)* l'attività di trasporto rifiuti, anche in forma professionale.

La Società può inoltre compiere - nei limiti e nelle forme di legge - ogni altra operazione e/o attività industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sarà ritenuta necessaria ed utile per il raggiungimento dello scopo sociale, con l'esclusione di tutte le operazioni riservate per legge a soggetti iscritti in speciali Albi o Ruoli.

Dexive S.p.A. è una società per azioni ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e, comunque, per non oltre tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e, eventualmente, un vice-presidente che svolga le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno dei suoi componenti.

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; se sono stati nominati dei consiglieri delegati la rappresentanza spetta anche ad essi, nei limiti delle attribuzioni a loro delegate. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La Società ha altresì nominato il Collegio Sindacale con funzioni di controllo. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. I sindaci sono nominati dai soci.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

La revisione contabile, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2409-*bis* c.c., è affidata a una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

2.2 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D.Lgs. 231/2001 e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale di Dexive S.p.A. da cui scaturiscono benefici per tutti i propri *stakeholders*: dai soci, agli utenti, dipendenti, creditori a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati o riconducibili alla Società.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando gli *standard* operativi e di comportamento adottati dalla Società, impattano positivamente sull'aspetto reputazionale di cui Dexive S.p.A. gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono ad una funzione normativa, ancorché su base volontaria, in quanto tesi a regolare comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria applicabili.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Dexive S.p.A. con delibera del 27 marzo 2019. Successivamente, il Modello è stato aggiornato in ragione dell'evoluzione normativa; il Modello aggiornato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Dexive S.p.A. con delibera del 27 maggio 2021.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, considerando le dimensioni e la struttura organizzativa di Dexive, ha affidato ad un organismo monocratico (composto da un professionista in possesso dei requisiti descritti al successivo Capitolo 3) l'incarico di assumere le funzioni di organismo di controllo interno (Organismo di Vigilanza - OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.3 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Dexive nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo personalmente, ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Dexive in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Dexive intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle Aree a Rischio dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- la prevenzione del rischio di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- l'individuazione - anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate dalla Società - di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.4 Struttura del Modello

La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi e assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali (di seguito, il “**Progetto**”), è stata definita al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è stato articolato nelle tre fasi sinteticamente riassunte nell'elenco che segue:

- FASE 1 – Inventariazione degli ambiti aziendali e identificazione delle Aree di Rischio;
- FASE 2 – Valutazione dei rischi e dei relativi controlli, Gap Analysis ed Action Plan;
- FASE 3 – Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Di seguito vengono esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

2.4.1 Inventariazione degli ambiti aziendali ed identificazione delle Aree di rischio (Fase 1).

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto stesso. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “*sensibili*” (di seguito, “**attività sensibili**” e “**processi sensibili**”).

L'obiettivo della Fase 1 è stato quello di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento, nonché la connessa e preliminare individuazione dei processi e delle attività sensibili.

Per raggiungere questo obiettivo è stato raccolto ed analizzato tutto il materiale informativo a disposizione e, in particolare: Statuto della società, deleghe di poteri, organigramma, documentazione relativa alla sicurezza aziendale, manuali, procedure, mansionari, relazioni delle società di revisione.

L'analisi dell'organizzazione, del modello operativo e delle procure/deleghe conferite dalla Società, hanno consentito una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

In particolare, le attività a rischio riconducibili a dette aree rilevate sono risultate essere le seguenti:

- ❑ Le attività aziendali che implicano rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ❑ le attività aziendali che comportano adempimenti ambientali;
- ❑ le attività aziendali relative alla selezione e gestione di personale, fornitori, collaboratori, consulenti e partner commerciali;
- ❑ le attività aziendali di gestione dei flussi finanziari e dei pagamenti in entrata e in uscita;

- ❑ le attività aziendali di gestione della contabilità e della fatturazione;
- ❑ le attività aziendali connesse alla gestione degli adempimenti societari e, in particolare, alla formazione del bilancio d'esercizio;
- ❑ l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
- ❑ le attività aziendali connesse alla pianificazione, organizzazione e gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sul lavoro.

Una volta completata l'attività di inventariazione degli ambiti aziendali di attività, ai fini dell'identificazione dei rischi, sono state individuate le modalità concrete con le quali - nell'ambito dell'operatività e dell'organizzazione in essere - risulta astrattamente possibile dar luogo alla commissione di reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Ciò in quanto una corretta progettazione delle misure preventive non può che basarsi su una rappresentazione esaustiva e veritiera di come le singole fattispecie criminose possono essere attuate rispetto al contesto operativo nel quale si colloca l'ente.

Sulla base di tale analisi è stato elaborato un documento che rappresenta schematicamente:

1. le attività c.d. “*sensibili*” svolte dalla società,
2. i reati a cui le figure aziendali apicali coinvolte nello svolgimento delle stesse sono maggiormente esposte,
3. le attività specifiche in occasione delle quali detti reati possono essere commessi e
4. i soggetti attivi che possono essere coinvolti nel compimento di tali attività.

2.4.2 Valutazione dei rischi e dei relativi controlli, Gap Analysis ed Action Plan (Fase 2)

Alla luce dei risultati dell'attività di “*mappatura*” delle aree aziendali a rischio, è stata svolta la seconda fase del lavoro, consistente nella valutazione del sistema di controllo preventivo adottato dalla Società, al fine di evidenziarne eventuali necessità di adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Questa fase del lavoro è stata diretta a rilevare per ogni attività ritenuta “*sensibile*”, ossia interessata da potenziali casistiche di reato, i c.d. “*gap*” o, in altri termini, le carenze che possano aumentare il rischio di commissione dei reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tale processo, rientrando nella c.d. attività di “*risk assessment*”, ha permesso di evidenziare le mancanze riscontrate nel sistema organizzativo aziendale, fungendo nel contempo da collegamento tra la mappatura delle singole attività sensibili, classificate in funzione del rischio attribuito, e la pianificazione dell'attività di intervento migliorativo dei processi.

La valutazione è stata effettuata attraverso interviste rivolte ai soggetti che occupano posizioni chiave e/o strategiche all'interno della Società e, altresì, che hanno un'approfondita conoscenza della stessa, con l'obiettivo di riuscire ad ottenere una rappresentazione di tutti i processi rilevanti. I risultati di tali interviste sono stati, poi, raffrontati con le notizie raccolte nella fase di analisi documentale.

Nell'ottica del continuo rafforzamento dei presidi di controllo esistenti sono state apportate anche azioni integrative ai sistemi procedurali adottati.

Si segnala, in particolare, l'adozione del **Codice Etico** che è elemento essenziale di riferimento del presente Modello.

2.4.3 Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Fase 3)

Scopo della Fase 3 è stato quello di definire il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Dexive S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti.

La realizzazione della Fase 3 è stata supportata dai risultati delle fasi precedenti e dalle scelte di indirizzo operate degli organi decisionali della Società.

Dexive S.p.A. ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;

Il Modello costituisce un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a:

- assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine della Società, degli interessi degli azionisti e dei propri *stakeholders*, nonché del lavoro dei propri dipendenti;
- prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, e dare luogo all'esonero da responsabilità dell'ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel Decreto.

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da una "*Parte Generale*" e dalle seguenti singole "*Parti Speciali*" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

La prima Parte Speciale – denominata Parte Speciale "1" – trova applicazione per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001;

La seconda Parte Speciale – denominata Parte Speciale "2" – trova applicazione per tutti i reati di cui all'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 in materia ambientale;

La terza Parte Speciale – denominata Parte Speciale “3” – trova applicazione per tutti i di cui all’art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001, ossia per i c.d. “reati societari”;

La quarta Parte Speciale – denominata Parte Speciale “4” – trova applicazione per tutte fattispecie previste dagli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001, rispettivamente, in materia di “reati informatici” e in relazione a taluni “delitti contro il diritto d’autore”. Benché tali due tipologie di reati tutelino interessi giuridici eterogenei, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un’unica Parte Speciale in quanto entrambe le materie in esame presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche e, in virtù di tale circostanza, le aree di rischio risultano largamente sovrapponibili;

La quinta Parte Speciale – denominata Parte Speciale “5” – trova applicazione per tutte le fattispecie previste dagli artt. 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001, che richiamano un insieme di ipotesi delittuose poste a tutela della Pubblica Amministrazione, intesa quale insieme delle attività e degli organi preordinati al perseguimento degli scopi di pubblico interesse, ivi inclusi quelli riferibili all’Autorità Giudiziaria;

La sesta Parte Speciale – denominata Parte Speciale “6” – trova applicazione per tutte le fattispecie previste dall’art. 25-octies, che richiama le fattispecie delittuose di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;

La settima Parte Speciale – denominata Parte Speciale “7” – trova applicazione per tutte le fattispecie previste dall’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, relativo ai reati tributari.

Con riferimento ai restanti reati presupposto previsti dal Decreto, si precisa che, a seguito delle analisi effettuate, Dexive non ha ritenuto necessario implementare ulteriori Parti Speciali specifiche. A tal fine, giova sottolineare che, dopo l’attenta analisi della concreta realtà aziendale, della documentazione in essa presente - anche alla luce dei principi comportamentali adottati con il Modello - non sono state evidenziate particolari aree di rischio per la commissione dei suddetti reati.

Successivamente all’adozione del Modello, è demandata al Consiglio di Amministrazione della Società la facoltà di integrare il Modello (i) con ulteriori Parti Speciali relative ai reati di cui al paragrafo precedente in conseguenza di modifiche relative alle aree di rischio e, altresì, (ii) con ogni eventuale aggiornamento resosi necessario per effetto delle intervenute modifiche normative inserite nel Decreto o, comunque, collegate all’ambito di applicazione dello stesso.

2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle previsioni di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Dexive.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall’OdV di Dexive al Consiglio di Amministrazione, sentite le competenti funzioni aziendali.

2.6 Sistema di Whistleblowing

Dexive S.p.A., al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato un sistema di whistleblowing, oggi adeguato al D.Lgs 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019. Più nel dettaglio, l'art. 6, comma 2 – *bis*, del Decreto, così come modificato dal D.Lgs. 24/2023, dispone che

“I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”.

In conformità a ciò, il sistema di whistleblowing adottato da Dexive è regolamentato nel documento denominato “Procedura Whistleblowing”. Nel dettaglio, per quanto attiene ai canali di segnalazione, Dexive ha istituito un canale di segnalazione interno. Ogni segnalazione, effettuata in modalità anonima è destinata all’Organismo di Vigilanza che – previa valutazione della sua fondatezza - effettua le verifiche e gli approfondimenti del caso.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto assoluto di adozione di ogni e qualsivoglia misura discriminatoria e ritorsiva nei confronti del segnalante.

CAPITOLO 3

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 L'organismo di controllo interno

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale, all'art. 6, lett. b), pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento – è stato deciso, con riferimento al modello organizzativo di Dexive, che l'organismo destinato ad assumere detto compito e quindi a svolgere (secondo la terminologia usata nel presente Modello) le funzioni di Organismo di Vigilanza (di seguito, anche “**OdV**”) abbia una struttura monocratica. I soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV e la durata in carica del suddetto organismo saranno individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato, e i suoi membri sono rieleggibili, salva la possibilità di revoca anticipata per gravi ed accertate inadempienze o per conflitto d'interessi, oppure di decadenza dall'incarico, accertata dal Consiglio di Amministrazione per perdita dei requisiti di onorabilità sottoindicati.

I componenti dell'OdV dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

A tal riguardo si precisa che:

- l'**autonomia** va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'**indipendenza**, i componenti dell'OdV non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo. In caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono, altresì, godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi;
- la **continuità di azione** è garantita dallo svolgimento da parte dell'OdV di una costante, continua e avvolgente attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello legata alla evoluzione della normativa di riferimento ed al mutare dello scenario aziendale;
- infine, con riferimento ai requisiti della **professionalità** ed **onorabilità**, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica, nonché di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche

avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Con riguardo a tali requisiti, nel corso del Consiglio di Amministrazione saranno forniti al momento della nomina dell'OdV adeguati chiarimenti ed informazioni relativamente alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* sarà posto a corredo degli atti del Consiglio.

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

In particolare, non possono essere nominati:

- coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dagli artt. 2382 (per gli amministratori) e 2399 (per i sindaci) del Codice Civile;
- coloro che siano interdetti in via temporanea e/o definitiva dai pubblici uffici;
- coloro che siano sottoposti a procedure concorsuali;
- coloro che siano imputati per uno dei reati di cui agli articoli 25 e ss. del Decreto;
- coloro che siano stati condannati alla reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- coloro che siano stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti;
- coloro che siano legati alla Società o alle società da questa controllate e/o partecipate, alle società controllanti e/o partecipanti da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza per un qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa (anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società), mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "*giusta causa*" di revoca potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di cui al successivo paragrafo 3.4; l'omessa redazione del Programma di Vigilanza di cui al successivo paragrafo 6.1;
- l'"*omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento).

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo di Vigilanza *ad interim*.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'OdV tenuto conto delle richieste di quest'ultimo. L'assegnazione del budget permette all'OdV di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/01.

La Società inoltre provvederà alla stipulazione di un'idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile.

L'OdV potrà avvalersi delle funzioni presenti in Società in virtù delle relative competenze, in particolare dei Responsabili di Funzione di ciascuna unità produttiva e dei Responsabili Delegati dei Punti Vendita (a titolo esemplificativo, nella comprensione dell'evoluzione dell'assetto organizzativo e di mutamenti in ruoli e responsabilità delle figure apicali).

L'OdV potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento).

3.2 Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV di Dexive è affidato, sul piano generale, il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello di prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001, da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati previste;
- verificare, in relazione ai mutamenti della struttura aziendale e a quelli normativi, l'effettiva idoneità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutare la necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali ed a eventuali modifiche normative;
- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'OdV di Dexive il compito di:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle “*Aree di attività a rischio*” e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- effettuare il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale. All'OdV devono essere, inoltre, segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;

- avvalendosi anche della collaborazione dei diversi Responsabili delle varie Funzioni aziendali, promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;
- coordinarsi con i diversi Responsabili delle varie Funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- segnalare alle funzioni aziendali titolari dell'azione disciplinare le eventuali violazioni del Codice Etico da parte del personale di Dexive S.p.A., al fine di ottenere i necessari provvedimenti correttivi;
- esprimere pareri in merito all'eventuale revisione delle politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantire la coerenza con il Codice Etico.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può avvalersi sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- dispone di un *budget* definito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'annuale processo di allocazione delle risorse idonee a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.);
- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

3.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere comunicate le ispezioni delle autorità pubbliche (ad es. Guardia di Finanza, ASL, ecc.);

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal Decreto; ii) a “*pratiche*” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che venga a conoscenza di una violazione (o presunta violazione) del Modello, di un fatto o di una condotta rientrante nel precedente elenco, deve contattare il proprio superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al proprio o ad altro superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all’Organismo di Vigilanza;
- il dipendente che venga a conoscenza di un fatto o di una condotta rientrante nell’elenco predisposto dall’Organismo di Vigilanza di cui al precedente paragrafo, deve riferire direttamente all’Organismo di Vigilanza;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l’Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse (tramite indicazione di una posta riservata e indirizzata direttamente a ciascun membro dell’OdV o tramite casella di posta elettronica dedicata); è facoltà dell’OdV definire e comunicare eventuali canali di comunicazione alternativi;
- l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

Coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

3.4 Dovere di informazione dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L’OdV informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell’assetto organizzativo della Società, ecc.) e, in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d’urgenza, presenta una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

È fatto obbligo all’OdV di redigere, con cadenza almeno annuale, una relazione riepilogativa dell’attività svolta nell’anno in corso e un piano delle attività previste per l’anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Tale relazione deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- la sintesi delle attività svolte nell’anno dall’OdV;
- una descrizione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- una descrizione delle eventuali nuove attività a rischio di reato individuate;

- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
- il rendiconto delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché li informi in merito alle attività dell'ufficio.

Gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce devono essere documentati e la relativa documentazione deve essere archiviata.

3.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, rapporto sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

CAPITOLO 4

IL SISTEMA DISCIPLINARE

4.1 Funzione del sistema disciplinare

Il Decreto indica – quale condizione per un’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo – l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall’eventuale svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria.

4.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma secondo, del Codice Civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Si precisa che i dipendenti che non rivestono qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (“**CCNL**”) applicabile.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “*Statuto dei Lavoratori*”) ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari del CCNL applicabile, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non inferiore a tre ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento, nei casi di cui al CCNL applicabile.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva; in caso contrario, sarà disposta l'archiviazione dell'azione disciplinare.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e, quanto ai lavoratori di qualifica non dirigenziale, anche dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo prima sentito a sua difesa;
- per tutti i provvedimenti disciplinari, dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- il provvedimento disciplinare non potrà essere emanato se non trascorsi cinque giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro sei giorni successivi alle giustificazioni presentate dal lavoratore, queste si riterranno accolte;
- non si terrà conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari precedenti decorsi due anni dalla loro applicazione.

Ogni atto relativo del procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza.

4.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, Dexive intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- Incorre nel provvedimento della **ammonizione scritta** il lavoratore che commette una non grave trasgressione delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), ovvero adotta, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;

- Incorre nel provvedimento della **multa** e della **sospensione** il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello ovvero il lavoratore che sia recidivo in mancanze sanzionate con il rimprovero scritto;
- Incorre nel provvedimento del **licenziamento con preavviso** il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei due punti precedenti, non siano così gravi da rendere applicabile il licenziamento senza preavviso;
- Incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto in termini di legge.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa di Dexive di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, secondo la disciplina del Decreto, a seguito della condotta censurata.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Consiglio di Amministrazione, il quale adotterà i relativi provvedimenti, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso l'OdV dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare. Viene comunque attribuito all'OdV il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del decreto.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello, Dexive S.p.A., una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione, adotta la misura ritenuta più idonea. Se la violazione del Modello determina il venir meno del rapporto di fiducia tra la Società e il dipendente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

4.4 Misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

4.5 Misure nei confronti dei Sindaci

I Sindaci non sono soggetti apicali, tuttavia, in relazione alla posizione che occupano nella Società, è astrattamente ipotizzabile, e per cui da scongiurare, il loro coinvolgimento in violazioni delle norme disciplinari. Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

4.6 Misure nei confronti di partner commerciali, agenti, procacciatori d'affari, consulenti, collaboratori

La violazione da parte di *partner* commerciali, agenti, procacciatori d'affari, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con Dexive costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa di Dexive di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

CAPITOLO 5

IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

5.1 Premessa

Dexive S.p.A., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Dexive è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di Dexive in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dai Responsabili Delegati dei Punti Vendita i quali, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: corsi di formazione, programmi di informazione, diffusione di materiale informativo) da parte di tutti i dipendenti rientranti nella loro funzione.

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di *“promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello”* e di *“promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”*.

Il contenuto della comunicazione di cui al presente capitolo deve ricomprendere, come parte essenziale, il Codice Etico della Società.

5.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere effettuata ogni attività di propria competenza o che, comunque, lo riguardi direttamente e indirettamente;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;

- partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse attività sensibili.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, Dexive intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei propri dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

A cura dei Responsabili Delegati dei Punti Vendita, ogni dipendente deve ricevere una copia del Codice Etico ed una sintesi dei principi fondamentali del Modello accompagnata da una comunicazione che espliciti il fatto che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro.

La copia sottoscritta dal dipendente di tale comunicazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza da parte degli stessi Responsabili Delegati dei Punti Vendita.

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza di Dexive sarà resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello. Ai nuovi dirigenti e ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'OdV si riserva di promuovere ogni attività di formazione che riterrà idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi e ai principi del Modello.

5.3 Altri destinatari.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata, altresì, a soggetti terzi che intrattengano con Dexive rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentino la Società senza vincoli di dipendenza.

Al fine di garantire la conoscenza dei principi etici a cui si ispira l'attività della Società, Dexive trasmetterà il Codice Etico ai fornitori/consulenti/agenti/procacciatori d'affari, con allegata una lettera che ponga come condizione per la corretta esecuzione del contratto il rispetto di detti principi.

CAPITOLO 6

ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

6.1 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un Programma di Vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

6.2 Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- i) violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ii) modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- iii) modifiche normative;
- iv) risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione, queste sono comunicate tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a curare la corretta comunicazione e applicazione (per quanto di propria competenza) dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula

osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "*aspetti descrittivi*" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio, la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (ad esempio nuove procedure aziendali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.3 Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che la Società stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).